

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Art. 1 — Istituzione

E' istituita dal Comune di Gravina in Puglia, con deliberazione del Consiglio Comunale n.7, in data 13 Febbraio 2014, la "Consulta Comunale Giovanile e della Cittadinanza Attiva" (di seguito "Consulta"), quale libera forma associativa di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

1. La sede della Consulta è nel Comune di Gravina in Puglia.

Art. 2 — Finalità

1. La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la Città di Gravina in Puglia.

2. La Consulta:

- a. è strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili;
- b. promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative;
- c. attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- d. si rapporta con i gruppi giovanili informali presenti sul territorio;
- e. favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- f. promuove rapporti permanenti con altre Consulte e Forum giovanili presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- g. può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo...).

3. La Consulta è un'associazione senza fini di lucro e i membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcuna indennità né remunerazione.

4. I progetti e le iniziative proposti dalla Consulta devono ottenere l'approvazione dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

Art. 3 — Rapporti con le istituzioni

1. La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale.

2. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, il Sindaco, la Giunta, l'Assessore alle Politiche Giovanili attraverso:

- a. pareri non vincolanti;
- b. proposte di deliberazioni;
- c. iniziative e altre attività specifiche.

3. Pareri, proposte e iniziative sono comunicati al Consiglio Comunale per iscritto o mediante un portavoce nominato dal Presidente della Consulta.

Art. 4 — Organi

1. Sono organi della Consulta:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. i Gruppi di lavoro.

Art. 5 — Assemblea

1. Ne sono membri, senza diritto di voto, anche:

- a. il Sindaco;
- b. l'Assessore alle Politiche Giovanili;
- c. il Presidente o un suo delegato della Commissione che si occupa delle Politiche Giovanili.

2. L'Assemblea è costituita da tutti i giovani residenti o domiciliati nella Città di Gravina in Puglia, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, che ne abbiano fatta richiesta ai sensi del presente articolo 5 dello Statuto

3. La richiesta si intende accettata una volta verificati dal Consiglio Direttivo e, nel caso dell'Assemblea Costituente, dal Dirigente competente i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a. età compresa tra i 16 e i 30 anni;
- b. residenza o domicilio nel Comune di Gravina in Puglia;
- c. rappresenta un'associazione culturale, ambientale, politica, socio-economica e religiosa che svolge la propria attività nel Comune di Gravina in Puglia;
- d. rappresentante degli studenti medio-superiori in misura di 1 delegato per ogni istituto presente nel Territorio del Comune di Gravina in Puglia;
- e. rappresenta gli studenti universitari e risulta eletto in un'associazione riconosciuta e non, che opera all'interno del Politecnico di Bari, dell'Università degli Studi di Bari o della Basilicata.
- f. rappresentante degli studenti universitari presso gli Organi Superiori dell'Università degli Studi di Bari o della Basilicata.

4. Le richieste per la composizione dell'Assemblea Costituente della Consulta devono pervenire entro e non oltre il termine dei sessanta giorni dall'Approvazione definitiva dello Statuto e del Regolamento della Consulta Giovanile da parte del Consiglio Comunale.

L'Assemblea Costituente della Consulta Giovanile, convocata dal Sindaco, deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni dal termine sopracitato

5. L'Assemblea nomina, a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo, nelle sue differenti funzioni, con votazione a scrutinio segreto, su ciascuna delle cariche. In caso di una sola candidatura per ogni funzione, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese.

6. I giovani che intendono far parte dell'Assemblea successivamente alla Convocazione dell'Assemblea Costituente devono fare una richiesta al Consiglio direttivo della Consulta che verificherà i requisiti di ammissibilità dettati dal comma 2 del presente articolo.

7. Spetta all'Assemblea:

- a. eleggere il Consiglio direttivo;
- b. deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
- c. definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti;
- d. approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti.

8. Le modalità di convocazione dell'Assemblea sono normate dall'articolo 3 del regolamento della Consulta.

Art. 6 — Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a. Presidente e/o Vice Presidente;
- b. Segretario;
- c. Tesoriere;
- d. Referenti dei Gruppi di lavoro.

2. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Referente di Gruppo di lavoro sono elettive.
3. La nomina di Segretario e Tesoriere spetta al Presidente ed è approvata dall'Assemblea, a maggioranza semplice.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
5. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati.
6. Le sedute del Consiglio Direttivo se non è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti non sono valide.
7. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressa dalla Consulta.
8. Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.
9. Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:
 - a. utilizzo finanziamenti e risorse;
 - b. attività di ricerca;
 - c. promozione di attività (culturali, sportive...);
 - d. rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.
10. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.

Art. 7 — Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza bimestrale e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

Art. 8 — Presidente

1. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e rappresenta la Consulta;
2. In caso di sua assenza, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Art. 9 — Segretario

1. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

Art. 10 — Tesoriere

1. Il Tesoriere si occupa di custodire ed erogare i finanziamenti gestiti dalla Consulta; e di rendicontare annualmente mediante una relazione presentata all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti, approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 — Gruppi di lavoro

1. I Gruppi di lavoro:
 - a. sono nominati dall'Assemblea;
 - b. sono composti da un numero adeguato di componenti;
 - c. devono essere ratificati dal Presidente;
 - d. stabiliscono autonomamente tempi e modalità di lavoro.

2. I Referenti dei Gruppi di lavoro relazionano al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

Art. 12 — Partecipazione

1. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto) di:
 - a. esperti;
 - b. rappresentanti di Enti e Associazioni;
 - c. Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali;
 - d. funzionari e dipendenti comunali.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 13 — Risorse

1. La Consulta giovanile - tramite il suo Presidente - si avvale per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificati dal Dirigente del Settore competente.

Art. 14 — Contributi

1. La Consulta, essendo un organismo di partecipazione a scopi consultivi, non avendo natura di Ente Pubblico, e non essendo costituita secondo le modalità del diritto privato previste per le associazioni, fondazioni e organismi simili, non può beneficiare, sotto nessuna forma, di contributi economici o altri benefici erogati dalla Amministrazione Comunale,.
2. La Consulta, per consentire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto, può attivarsi per ottenere risorse economiche proprie attraverso sponsorizzazioni e donazioni.

Art. 15 — Modificazioni dello Statuto

1. Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentite le Commissioni Consiliari competenti e l'Assemblea della Consulta.
2. L'Assemblea, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche allo statuto, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, sentite le Commissioni Consiliari competenti.

Art. 16 — Rinvio alla Statuto dell'Ente

1. Per quanto qui non previsto, i rapporti con la Consulta giovanile sono disciplinati dal vigente Statuto del Comune di Gravina in Puglia.
2. Sono inoltre fatte salve le competenze e le attribuzioni della Commissione Comunale Consultiva per le politiche giovanili, di cui all'art. 52 del vigente Statuto del Comune di Gravina in Puglia.

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Provincia di Bari



"Regolamento per la gestione Della Consulta Giovanile"

(approvato con delibera C.C. n.7 del 13.02.2014)



REGOLAMENTO

DELLA CONSULTA GIOVANILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

1. La Consulta Giovanile ha sede presso il Comune di Gravina in Puglia e, tramite il suo Presidente, si avvale, per il funzionamento amministrativo e il perseguimento delle attività inerenti i suoi fini istituzionali, della collaborazione del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificati dal Dirigente del Settore competente del Comune di Gravina in Puglia.
2. Il personale identificato dal Dirigente del Settore competente del Comune di Gravina in Puglia, che terrà i contatti con il Segretario della Consulta, ha tra gli altri i seguenti compiti:
 - a. compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri iscritti alla Consulta;
 - b. verificare che la convocazione dell'Assemblea della Consulta avvenga secondo le modalità di cui al paragrafo successivo;
 - c. tenere copia dei verbali dell'Assemblea della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.
3. Convocazione dell'Assemblea
 - a. L'Assemblea si riunisce ordinariamente dal Presidente quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale, e straordinariamente ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.
 - b. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
 - c. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque (5) giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite avviso telefonico o informatico. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo.
 - d. L'Assemblea deve essere riunita comunque qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno il 20% dei suoi membri, chiarendone la motivazione.
 - e. Il Sindaco e/o l'Assessore alle Politiche Giovanili possono chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Assemblea ogni qual volta ne ravvisino la necessità.
 - f. Ai fini della validità della seduta di Assemblea, in prima convocazione deve essere presente il 50% degli iscritti più uno, mentre in seconda convocazione l'Assemblea risulterà valida comunque.
 - g. Qualora mancasse il numero minimo (50%+1) dei partecipanti alla prima convocazione dell'Assemblea, la seconda si terrà nello stesso giorno a distanza di un'ora.
 - h. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
4. La Consulta relaziona la sua attività direttamente all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti almeno una volta all'anno e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.
5. Ogni volta che in Consiglio Comunale si dibattono questioni inerenti tematiche giovanili, il Consiglio Comunale può richiedere alla Consulta un suo parere; in questi casi, la Consulta presenta osservazioni, proposte o altri strumenti idonei. Queste relazioni sono illustrate da un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta.
6. Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Inoltre, le modifiche dello Statuto devono essere, tramite l'Assessore alle Politiche Giovanili, trasmesse alle Commissioni Consiliari competenti e al Consiglio Comunale per l'esame e l'approvazione.

7. In occasione della prima seduta, la Presidenza dell'Assemblea è affidata al Sindaco o, in caso di sua assenza all'Assessore alle Politiche Giovanili o ad un altro rappresentante della Giunta, con il compito di governare l'Assemblea stessa fino alla nomina del suo Presidente. Una volta perfezionata l'elezione del Presidente dell'Assemblea, il Sindaco o il suo sostituto passerà la Presidenza dell'Assemblea stessa al Presidente eletto il quale provvederà agli atti successivi, come previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Gravina in Puglia,